

Obbligazioni in genere - adempimento - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8996 del 04/04/2025

Contratto d'opera - Attività professionale - Diligenza del prestatore - Valutazione dei rischi relativi alla prestazione - Inclusione - Fattispecie. In tema di contratto d'opera, l'esercente un'attività professionale è soggetto, nell'esecuzione della prestazione dovuta, al dovere di diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., che comporta l'obbligo di apprezzare i rischi connessi alla prestazione richiesta e informarne il committente.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accertato la responsabilità di una lavanderia per non aveva informato il committente circa i rischi connessi alle operazioni di lavaggio e asciugatura di alcuni tendaggi teatrali vetusti, privi di etichettatura e mai lavati e che, a causa di tali operazioni, avevano subito un accorciamento di cinquanta centimetri).